

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 4 DEFINIZIONI	5
TITOLO II – ORGANI DI CONTROLLO.....	7
ART. 5 GLI UFFICI COMUNALI	7
ART. 6 L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)	7
ART. 7 L'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL).....	7
TITOLO III – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....	8
ART. 8 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	8
TITOLO IV – PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E TITOLI ABILITATIVI A CARATTERE EDILIZIO	9
ART. 9 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	9
ART. 10 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART. 8, COMMI 4 E 6) .	9
ART. 11 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (LEGGE 447/95, ART. 8, COMMA 3).....	10
ART. 12 VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI (D.P.C.M. 5/12/1997)	10
TITOLO V – AUTORIZZAZIONI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	13
ART. 13 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE	13
ART. 14 AEROPORTI, AVIOSUPERFICI, ELIPORTI.....	13
ART. 15 INFRASTRUTTURE STRADALI	14
ART. 16 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE.....	14
ART. 17 IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE ADIBITE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE	15
ART. 18 CENTRI COMMERCIALI POLIFUNZIONALI, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA	16
ART. 19 DISCOTECHES, IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI.....	16
ART. 20 CIRCOLI PRIVATI, PUBBLICI ESERCIZI, UFFICI, LABORATORI PRIVATI.....	17
ART. 21 CASI DI AUTOCERTIFICAZIONE	18
TITOLO VI – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI.....	17
ART. 22 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE	18
ART. 23 REGOLAMENTAZIONE	18
TITOLO VII – MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE.....	20
ART. 24 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE	20
ART. 25 REGOLAMENTAZIONE	20
ART. 26 PROCEDURE.....	21
ART. 27 COMPETENZE	21
ART. 28 DOCUMENTAZIONE.....	21
TITOO VIII – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	21
ART. 29 DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE	21
ART. 30 REGOLAMENTAZIONE	22
ART. 31 PROCEDURE.....	22
ART. 32 COMPETENZE	23
ART. 33 DOCUMENTAZIONE.....	23
TITOLO IX – EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	23
ART. 34 DEFINIZIONE	24
ART. 35 REGOLAMENTAZIONE	24
TITOLO X – DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE	24

ART. 36 ATTIVITA' RUMOROSE	26
ART. 37 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	25
ART. 38 ALLARMI ANTIFURTO.....	25
ART. 39 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	25
TITOLO XI – PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO	25
ART. 40 SOGGETTI INTERESSATI.....	25
ART. 41 REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	26
ART. 42 TERMINI DI PRESENTAZIONE	27
TITOLO XII – DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 43 DISPOSIZIONI FINALI	27
ART. 44 SEGNALAZIONI D'INQUINAMENTO ACUSTICO	28
ART. 45 CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE.....	28
ART. 46 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	28
ART. 47 SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ	28
ART. 48 ORDINANZA DI INTERDIZIONE D'ATTIVITA'	28
ART. 49 IMMEDIATA CESSAZIONE DI ATTIVITÀ TEMPORANEA.....	29
TITOLO XIII – SISTEMA SANZIONATORIO	29
ART. 50 SANZIONI AMMINISTRATIVE	29
TITOLO XIV – MISURE E CONTROLLI	30
ART. 51 MODALITÀ	30
ART. 52 SOGGETTI ABILITATI	30
ART. 53 PRESENTAZIONE DELLE MISURE.....	31
ALLEGATO 1 – VALUTAZIONI DI CLIMA ED IMPATTO ACUSTICO.....	31
ALLEGATO 2 – RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – D.I.A PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	33
ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ.....	35
ALLEGATO 4 – CANTIERI EDILI STRADALI E ASSIMILABILI.....	36
ALLEGATO 5 – MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E ASSIMILABILI	38
ALLEGATO 7 – SEGNALAZIONI DI INQUINAMENTO ACUSTICO	40
ALLEGATO 8 – ELENCO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI IN DEROGA	41

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 Finalità del Regolamento

La Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 ha introdotto una serie di obblighi e di competenze, in capo a vari soggetti.

La finalità del presente Regolamento comunale, come previsto dalle norme in materia, è la tutela dell'ambiente, sia esterno che abitativo, dall'inquinamento acustico.

Per dare completa attuazione al *Piano di Zonizzazione Acustica*, il Regolamento comunale integra le definizioni dei limiti massimi ammissibili di livello di rumore già contenuti nella legge e nel Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, suddivisi per zone, chiarisce modalità e prescrizioni applicative e di sorveglianza, contiene infine ulteriori disposizioni sulle sorgenti di rumore.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

A livello nazionale la normativa di riferimento, in fatto di inquinamento acustico, è rappresentata dalla legge quadro n. 447/95 e dai decreti e regolamenti esecutivi successivamente emanati. La normativa ha carattere amministrativo e regola i rapporti fra le Amministrazioni pubbliche e le attività svolte da figure giuridiche.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia la norma principale in materia è costituita dalla Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13.

Di seguito si riportano le principali norme di riferimento in materia di inquinamento acustico.

NORMATIVA STATALE

- LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- D.M. 11 DICEMBRE 1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
- D.M. 31 OTTOBRE 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”
- D.P.C.M. 14 NOVEMBRE 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
- D.P.C.M. 5 DICEMBRE 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
- D.M. 16 MARZO 1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico”
- D.P.C.M. 31 MARZO 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico”
- D.P.R. 18 NOVEMBRE 1998 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”

- D.P.C.M. 16 APRILE 1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
- D.M. 29 NOVEMBRE 2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”
- D.P.R. 30 MARZO 2004 n. 142 “Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”
- D. Lgs. 19 AGOSTO 2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”

NORMATIVA DELLA REGIONE LOMBARDIA

- Regolamento regionale 21 GENNAIO 2000 n. 1 “Regolamento per l’applicazione dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico”
- Legge regionale 10 AGOSTO 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”
- D.G.R. N. VII/8313, 8 MARZO 2002 “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico”
- D.G.R. N. V/9776, 12 LUGLIO 2002 Approvazione del documento “Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”

NORMATIVA COMUNALE

- Piano di zonizzazione acustica.
- Ordinanze in materia del Comune di Cremona.
- Regolamento d’Attuazione.

La Legge 447/95 prevede che i comuni provvedano alla suddivisione del territorio secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/1997, che specifica i valori limite di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. La classificazione acustica deve essere effettuata suddividendo il territorio in classi, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso così come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti. Si riportano di seguito le definizioni delle classi acustiche di cui al D.P.C.M. 14/11/1997:

CLASSE I Aree particolarmente protette. Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree prevalentemente residenziali. Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali.

CLASSE III Aree di tipo misto. Aree urbane interessate da traffico locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali ed uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV Aree ad intensa attività umana. Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali. Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali. Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, il presente regolamento intende disciplinare, per mezzo degli organi di controllo a ciò preposti e tramite le disposizioni descritte nel seguito, i seguenti ambiti:

- il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
- il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
- il controllo del rispetto dei limiti dei requisiti acustici degli edifici;
- lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee all'aperto, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- lo svolgimento di specifiche attività rumorose;
- la concessione della autorizzazioni in deroga.

Art. 4 Definizioni

Piano di Zonizzazione Acustica: atto di governo del territorio che costituisce un'integrazione agli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti. Consiste nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal D.P.C.M. 14/11/1997, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. Ad ogni classe corrispondono dei valori limite massimi, di emissione e di immissione, del livello sonoro.

Piano di Risanamento Acustico: strumento che definisce provvedimenti, politiche, criteri di risanamento dei livelli di rumore presenti in aree del territorio critiche dal punto di vista acustico, al fine di garantire una progressiva riduzione dei livelli sonori sul territorio.

Requisiti acustici passivi degli edifici: grandezze che definiscono la capacità dei componenti degli edifici (pareti esterne, pareti divisorie, finestre, ecc.) di isolare dal rumore proveniente sia dall'esterno che dall'interno dell'edificio.

Valutazione previsionale di clima acustico: studio da effettuare nel caso di realizzazione o modifica di attività o impianto o insediamento che rispondano a certi requisiti. Riguarda edifici che potrebbero essere oggetto d'inquinamento acustico. La documentazione richiesta si trova elencata nella D.G.R. N. VII/8313, 8 marzo 2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico"

Valutazione previsionale d'impatto acustico: Studio da effettuare in caso di realizzazione o modifica d'impianto, attrattore di traffico, edificio produttivo, commerciale, residenziale, quando sia prevedibile l'installazione di sorgenti sonore in grado di modificare i livelli sonori ambientali. Tali sorgenti possono essere impianti specifici produttivi, gruppi frigoriferi, traffico indotto, parcheggi e simili. La documentazione richiesta si trova elencata nella D.G.R. N. VII/8313, 8 marzo 2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e valutazione previsionale di clima acustico"

Per quanto riguarda le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento, si può fare riferimento alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed ai relativi decreti attuativi (in particolare D.M. 16 marzo 1998).

TITOLO II – Organi di controllo

Le attività di controllo e di rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, vengono effettuate dagli organi competenti preposti a tali servizi.

Il Comune, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, anche mediante l'intervento dei dipartimenti provinciali, l'Azienda Sanitaria Locale, nell'ambito delle rispettive competenze, il Comune direttamente con il proprio personale o mediante specifiche convenzioni, esercitano le attività previste dalla normativa vigente.

Art. 5 Gli uffici comunali

Le competenze sulle attività amministrative, di controllo, autorizzative, in materia di inquinamento acustico, sono definite da provvedimenti interni dell'Amministrazione.

I controlli sul rispetto dei requisiti acustici passivi delle costruzioni, nuove od in ristrutturazione, sulla congruenza delle Valutazioni di clima acustico e d'impatto acustico, saranno eseguiti dal Servizio competente.

I rilievi fonometrici potranno essere eseguiti dalle strutture tecniche comunali, ove possibile o con il supporto tecnico di Arpa o con incarichi a consulenti di comprovata capacità tecnica, che comunque dovranno essere tecnici competenti in acustica ambientale. In caso d'intervento di consulenti esterni non Arpa, i costi dei rilievi e delle procedure saranno a carico del responsabile del superamento dei limiti; in assenza di violazioni saranno a carico di chi ha presentato l'esposto.

In qualsiasi momento il Sindaco potrà richiedere all'Ufficio competente di disporre verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento, sia per strutture a carattere permanente che temporaneo.

Art. 6 L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)

Arpa è l'organo di controllo tecnico del Comune per le questioni riguardanti l'inquinamento acustico. Il parere di ARPA potrà essere richiesto in ordine ai provvedimenti amministrativi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno adottare (orari delle attività, limiti acustici, deroghe, ecc.)

Art. 7 L'Azienda Sanitaria Locale (ASL)

Il Comune può chiedere ad ASL i pareri ed i provvedimenti in materia di igiene e salute pubblica e quindi anche per quanto concerne gli effetti del rumore sulla salute umana.

TITOLO III – Classificazione acustica del territorio comunale

Art. 8 Classificazione acustica del territorio

L'adozione del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle proprie competenze.

Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 14.11.1997. I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera e) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti a singole sorgenti. I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2 comma 3 lettera a) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti.

Tabella B DPCM 14/11/97 – Valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C DPCM 14/11/97 – Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

I valori di **emissione** devono essere rispettati da ogni singola sorgente.

I valori di **immissione** sono riferiti al livello globale dell'insieme delle sorgenti.

TITOLO IV

Piani urbanistici attuativi e titoli abilitativi a carattere edilizio

Art. 9 Pianificazione urbanistica generale

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree deve essere stabilita considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenerne gli effetti sulla popolazione insediata.

La legge regionale 13 stabilisce che, quando vi siano variazioni rilevanti nelle attribuzioni delle classi acustiche, lo strumento urbanistico deve essere adeguato entro 1 anno. Analogamente una variazione dello strumento urbanistico generale (P.G.T.) dovrà portare all'adeguamento del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio.

Art. 10 Valutazione previsionale di impatto acustico (Legge 447/95, art. 8, commi 4 e 6)

La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, redatta ai sensi della D.G.R. n. 7/8313 del 08/03/2002, costituisce elemento essenziale per il rilascio degli atti edilizi abilitativi (permessi di costruire, denunce d'inizio attività) nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Le domande per il rilascio di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture o trasformazioni di esistenti, adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Per le modalità di redazione delle valutazioni citate, si veda la Delibera della Giunta della Regione Lombardia n. 8313/02.

Nel caso in cui non vi siano sorgenti sonore rilevanti, il legale rappresentante può presentare autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà.

La documentazione dovrà trasmettere ad ARPA per il parere di competenza. In caso di parere negativo, il richiedente dovrà adeguare la documentazione, od eseguire gli interventi, entro un termine di 90 gg. dalla data comunicazione del parere stesso, pena la decadenza della domanda.

In caso di presentazione di D.I.A., la documentazione acustica deve essere corredata dal parere dell'Arpa.

Le presentazioni di Piani attuativi, le richieste di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti (nel seguito indicati come "titoli abilitativi"), quando sia nota l'attività che vi si svolgerà, devono essere accompagnate da una relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici o degli impianti, ove siano illustrati i materiali, i calcoli e le tecnologie utilizzate per ottenere il rispetto degli indici riportati nel decreto citato, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Quando non sia nota l'attività futura negli edifici produttivi, la valutazione d'impatto acustico preliminare accompagnerà il Piano Attuativo stesso, conterrà misure di clima acustico e le caratteristiche emissive massime che mantengano il rispetto di tutti i limiti, di zona e differenziale. La Valutazione d'impatto per singola attività od edificio, dovrà essere presentata con la D.I.A.

Per le modalità di redazione delle valutazioni, si veda l'Allegato 1.

Art. 11 Valutazione previsionale di clima acustico (Legge 447/95, art. 8, c. 3)

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle seguenti opere:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - attrattori di traffico quali centri commerciali o simili;
 - attività produttive.

Per prossimità si intende:

per strade di tipo A, B, C, D e ferrovie: max 100 metri

per le altre : max 50 metri

per le discoteche, pubblici esercizi, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi, attrattori di traffico : max 50 metri

Le modalità sono riportate nella Delibera della Giunta Regione Lombardia 7/8313, BURL n. 12 del 18/03/02 ed in allegato 1.

Nel caso di presentazione di Piano Attuativo, sarà richiesta la documentazione di cui al presente articolo, come per le D.I.A. con parere ed altre forme autorizzative

Art. 12 Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (D.P.C.M. 5/12/1997)

Le domande per il rilascio di permessi di costruire /D.I.A. relative a nuove costruzioni, ristrutturazioni e risanamento, devono essere corredate da valutazione con descrizione dei materiali e delle tecniche previste e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 6, 7, 8 della Legge 447/95, che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/97.

In caso di presentazione di progetti relativi ad interventi (di manutenzione ordinaria e straordinaria) sul patrimonio edilizio esistente, che ne modifichino le caratteristiche e prevedano la sostituzione di elementi edilizi, l'amministrazione comunale deve chiedere al progettista una dichiarazione (si veda Allegato 2), in cui si attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997. Ciò vale per quegli elementi che vengono modificati. Per modifiche al patrimonio edilizio esistente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono: il rifacimento di una soletta o del massetto distributore, la

sostituzione di serramenti di facciata, la diversa suddivisione di unità immobiliari, la sostituzione di impianti tecnici. Ad esempio: la sostituzione dei serramenti o dei vetri comporta il rispetto dell'indice di facciata; la suddivisione di alloggi comporta il rispetto dell'indice d'isolamento per partizioni verticali tra unità immobiliari adiacenti; la sostituzione della pavimentazione e del massetto fino alle tubazioni, comporta il rispetto dell'indice di calpestio e dell'indice d'isolamento di partizioni orizzontali; l'introduzione di nuovi impianti igienici e relative tubazioni, centraline di riscaldamento o gruppi frigoriferi di condizionatori d'aria, comporta il rispetto del relativo limite, come per ascensori ed altri impianti nuovi o sostituiti. La sostituzione dei soli strati d'usura dei pavimenti è ammessa se non peggiorativa della situazione originale (ad esempio parquet invece di ceramica; il contrario è peggiorativo).

Al momento dell'attivazione delle procedure di agibilità, il titolare del titolo abilitativo presenterà: una dichiarazione della D.L. che attesti il rispetto dei valori dei requisiti acustici dell'edificio. Per edifici di cubatura superiore a 1.000 mc, la dichiarazione dovrà essere accompagnata da un certificato di collaudo in opera, redatto da tecnico competente in acustica iscritto ad elenco regionale. Il Comune potrà stipulare convenzioni per eseguire collaudi dei requisiti su edifici a campione. In caso di non corrispondenza dei valori di collaudo ai limiti stabiliti dal Decreto 5/12/97, non potrà essere concessa l'agibilità. Il titolare del permesso dovrà provvedere ad eseguire le opere necessarie ad ottenere il rispetto dei limiti, comprovando i risultati con un certificato di collaudo acustico.

Tabella A DPCM 5/12/97 – Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria A :	edifici adibiti a residenza ed assimilabili
Categoria B :	edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
Categoria C :	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed assimilabili ;
Categoria D :	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E :	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F :	edifici adibiti ad attività ricreative, di culto ed assimilabili
Categoria G :	edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TABELLA B DPCM 5/12/97 – Requisiti acustici degli edifici, dei loro componenti e impianti
Indici di valutazione e livelli sonori massimi

Categorie	R' _w	D _{2m,n,Tw}	L' _{n,Tw}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25¹
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25¹
4. B, F, G	50	42	55	35	35

1: da parere del Ministero dell'Ambiente la contraddizione tra tabelle e testo del decreto è risolta confermando il valore di 35 dB.

T = tempo di riverberazione

R'_w = indice del potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti

D_{2m,n,T,w} = indice di isolamento acustico normalizzato di facciata

L'_{n,T,w} = livello di calpestio di solai normalizzato

I valori riportati devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione o ristrutturazione edilizia o presentata DIA. Le

grandezze di riferimento, i metodi di calcolo e di collaudo sono definiti nelle norme seguenti : ISO 3382:1997 ; EN ISO 140-7:1996 ; EN ISO 717-1 -2 - 3 :1997 ; UNI 10708 -1-2-3 :1997.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità degli impianti tecnologici non deve superare i limiti indicati nelle ultime due colonne della Tabella B, dove $L_{A,S,max}$ riguarda i servizi a funzionamento discontinuo quali ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie; L_{Aeq} riguarda i servizi a funzionamento continuo quali, ad esempio, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. La durata della misura per la determinazione di $L_{A,S,max}$ dovrà essere pari a quella dell'evento esaminato. La durata della misura di L_{Aeq} per gli impianti a funzionamento continuo dovrà essere tale da portare alla stabilizzazione del L_{eq} entro ± 0.3 dB(A) oppure pari ad un ciclo completo. Valori e definizioni sono riportati dal D.P.C.M. 05/12/97, in vigore dal 20/02/98.

TITOLO V – Autorizzazioni alle attività produttive

Art. 13 Presentazione delle domande di autorizzazione

La valutazione previsionale di impatto acustico deve sempre essere presentata al Comune per le nuove attività, cambiamenti, compresi i subingressi o i cambi d'uso, che prevedono una diversa organizzazione dei locali o degli impianti o dell'attività, elencate di seguito:

- Aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- Infrastrutture stradali
- Infrastrutture ferroviarie
- Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive
- Medie e grandi strutture di vendita
- Centri commerciali polifunzionali
- Discoteche
- Impianti sportivi e ricreativi
- Circoli privati, pubblici esercizi (D.G.R. 8313/2002).

Il soggetto titolare dell'attività, nei casi in cui è prevista la presentazione di DIA, allegherà la valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente, che dovrà essere trasmessa ad Arpa per il parere di competenza.

Nei casi sottoposti a rilascio di autorizzazione, la valutazione previsionale d'impatto acustico, redatta da tecnico competente, deve essere presentata prima dell'inizio dell'attività. La valutazione dovrà essere trasmessa ad Arpa per il parere di competenza.

Art. 14 Aeroporti, aviosuperfici, eliporti

La documentazione di previsione di impatto acustico per gli aeroporti, le aviosuperfici e gli eliporti di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto esplicitato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- l'indicazione della Circonscrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
- le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
- la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei software previsionali, opportunamente descritti, o avvalendosi di misure su analoghe infrastrutture già in essere. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL) e del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento (LAeq,TR), considerando anche il giorno con il maggiore numero di

movimenti, sulla base di una distribuzione stimata dei medesimi durante la giornata e nella settimana;

- le diverse alternative considerate nelle procedure di decollo e di atterraggio, e quelle proposte, al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- l'indicazione di altre infrastrutture di trasporto che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lungo termine per il periodo diurno e/o notturno, con la descrizione di tali variazioni.

Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto da rumore, occorre descrivere in dettaglio: almeno due scenari di previsione del traffico aereo a 1 e 5 anni, nonché lo scenario nell'ipotesi di massimo sviluppo; la distribuzione dei voli nei due periodi della giornata durante la settimana; la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input; le curve di isolivello di 60, 65, 75 dB(A) secondo normativa aeroportuale, derivanti dalle attività aeroportuali sulla base dello scenario a maggiore impatto; le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti.

Art. 15 Infrastrutture stradali

La documentazione di previsione di impatto acustico per nuove infrastrutture stradali, loro modifica o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995 deve contenere, oltre a quanto riportato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- indicazione della classificazione della strada secondo le categorie individuate dal Decreto 142 /05 sui limiti per le strade;
- descrizione del tracciato stradale, con relative quote, nonché la previsione del flusso medio orario, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; la previsione dovrà riguardare il momento dell'entrata in esercizio e dopo 10 anni;
- misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam; i dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve anche essere illustrata la propagazione sonora tramite curve isofoniche ad una quota dal piano di campagna pari a 4 metri.

Art. 16 Infrastrutture ferroviarie

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto riportato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998;
- descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione

per categorie di convogli e tipologie di treni, valori medi orari). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;

- misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato ante operam. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve anche essere illustrata la propagazione sonora tramite curve isofoniche ad una quota dal piano di campagna pari a 4 metri.

Le previsioni post operam devono essere riferite agli scenari di traffico di cui sopra. Il parametro descrittore del rumore LAeq potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.

Art. 17 Impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive

La documentazione di previsione di impatto acustico per impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, di cui alla Legge n. 447/1995, deve contenere, oltre a quanto specificato in allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia dell'attività, codice ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
- indicazione delle eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dalle attività;
- descrizione del ciclo tecnologico relativo alle sorgenti di rumore previste (impianti lavorazioni, ecc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
- i livelli sonori post operam previsti. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa a impianti industriali deve inoltre:

- descrivere le caratteristiche temporali di funzionamento diurno e/o notturno specificando la durata (se continuo o discontinuo), la frequenza di esercizio, l'eventuale contemporaneità di funzionamento delle sorgenti che hanno emissioni nell'ambiente esterno e le fasi di esercizio che determinano una maggiore rumorosità verso l'esterno;
- specificare, per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, la durata totale di attività o funzionamento;
- riportare i livelli sonori ante operam rilevati in posizioni rappresentative degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.

Art. 18 Centri commerciali polifunzionali, medie e grandi strutture di vendita.

La documentazione di previsione di impatto acustico relativa ai centri commerciali deve contenere, oltre a quanto riportato in Allegato 1, le seguenti informazioni:

- tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- descrizione delle attività, degli impianti, delle apparecchiature, con riferimento alle sorgenti di rumore previste (carico/scarico merci, ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento;
- i livelli sonori post operam previsti. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- dati e notizie specifiche devono inoltre essere fornite per le aree attrezzate per il carico e lo scarico merci e per le aree destinate a parcheggio.

Art. 19 Discoteche, impianti sportivi e ricreativi

La documentazione di previsione di impatto acustico per le discoteche e per gli impianti sportivi e ricreativi deve contenere, oltre a quanto previsto in Allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- tipologia e caratteristiche dei locali o delle strutture;
- eventuali modificazioni al regime di traffico veicolare esistente nella zona indotte dall'insediamento;
- descrizione degli impianti e delle apparecchiature con riferimento alle sorgenti di rumore previste (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, diffusione sonora, etc.). Per le sorgenti che danno origine ad immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo occorre indicare la loro puntuale collocazione, specificando se è interna od esterna, le modalità e i tempi di funzionamento.
- i livelli sonori post operam previsti, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori, all'utilizzo delle zone di parcheggio e degli spazi utilizzati per l'accesso ed il deflusso dei mezzi di trasporto e delle persone. Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza) e consentire altresì di valutare il rispetto dei valori limite differenziali negli ambienti abitativi;
- per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono.

Art. 20 Circoli privati, pubblici esercizi.

La documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati, i pubblici esercizi, deve contenere, oltre a quanto previsto in Allegato 1, i dati e le informazioni di seguito elencate

- la capacità ricettiva massima dell'esercizio, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli;
- la collocazione e la descrizione delle caratteristiche di emissione sonora di eventuali impianti e apparecchiature rumorose, i tempi di funzionamento delle singole sorgenti e le stime dei livelli di rumore immessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori e le caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore (componenti impulsive e tonali). Per gli ambienti abitativi maggiormente esposti, occorre stimare i livelli sonori di immissione differenziale;
- per i locali collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione per via solida (vibrazioni), indicando opportuni accorgimenti od opere.

Art. 21 Casi di autocertificazione

Nel caso in cui non siano utilizzati macchinari o impianti rumorosi, né producano aumenti di traffico indotto, attività commerciali e artigianali, attività di servizio, circoli privati, pubblici esercizi che non siano inseriti o strutturalmente connessi ad edifici destinati ad ambienti abitativi, è possibile utilizzare un modulo di autocertificazione (si veda Allegato 3) sostitutivo di atto notorio. In tale modulo si chiarirà la natura delle emissioni rumorose, il non utilizzo di impianti o apparecchiature rumorose, il rispetto dei limiti di legge, gli eventuali provvedimenti adottati al fine di minimizzare l'impatto acustico. Per impianti rumorosi si intendono quelli in grado di superare i limiti acustici ambientali ex l. 447/95.

TITOLO VI – Attività rumorose permanenti

Art. 22 Definizione e campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a 120 giorni per anno, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

In particolare sono considerate attività rumorose le attività di seguito elencate, con criterio indicativo e non esaustivo:

- a. Attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari o autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore).
- b. Attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso; attività di noleggio e deposito di automezzi privati.
- c. Attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, disco bar, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari).
- d. Attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari).
- e. Servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati.
- f. Macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici.
- g. Attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti.

Le attività permanenti non possono essere soggette a deroga.

Art. 23 Regolamentazione

RUMORE INTERNO

I livelli sonori all'interno dei luoghi di lavoro, intesi come esposizione dei lavoratori, sono normati da decreti specifici che esulano da questa normativa.

Gli esercenti dei luoghi di cui all'art. 1 comma 1 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215 (emissione musicale con ballo), esclusi i semplici pubblici esercizi, hanno l'obbligo di verificare il livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, avvalendosi di un Tecnico Competente nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/95.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora L_{ASmax} e L_{Aeq} consentiti, nelle aree frequentate dagli avventori, sono i seguenti:

$$L_{ASmax} = 102.0 \text{ dB(A)}; \quad L_{Aeq} = 95.0 \text{ dB(A)}$$

Tali verifiche devono essere effettuate anche in seguito a modifica o riparazione dell'impianto; se questo è dotato di limitatore, si ritiene sia necessario ripetere le misure, e quindi redigere una nuova relazione, solo dopo modifiche (sostituzioni, ampliamenti) che

riguardano i diffusori, poiché variando la loro sensibilità a parità di potenza emessa si ottengono livelli di pressione sonora diversi.

Il gestore deve rispettare i limiti imposti dalla legge anche durante esecuzioni dal vivo in cui i gruppi utilizzino impianti propri o modifichino quelli esistenti; in questo caso occorre eseguire, ad ogni variazione, una nuova valutazione.

Qualora, a seguito di verifica, sia accertato il superamento dei limiti di cui sopra, il gestore deve attuare tutti gli interventi necessari indicati dal tecnico competente, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati, di meccanismi che ne impediscano la manomissione. Qualora, a seguito di verifica, risulti che i valori accertati rispettano i limiti prescritti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.C.M. 16/04/1999 n. 215, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale documento, corredato della relazione, deve essere conservato presso il locale ed esibito su richiesta delle autorità di controllo.

RUMORE ESTERNO

Le attività indicate all'articolo 14, lettere dalla a) alla d) e da art. 15 a 21, devono rispettare (o, se del caso, concorrere a rispettare) i limiti di emissione assoluti, stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, oltre al criterio differenziale. Per le infrastrutture di trasporto ciò riguarda le aree fuori dalle fasce di pertinenza acustica fissate dai decreti specifici. Tali limiti si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio di veicoli e dal vociare di clienti e avventori prodotto all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

RUMORE DA IMPIANTI TECNOLOGICI

I servizi e gli impianti degli edifici e delle attività produttive, devono rispettare i limiti assoluti di emissione riportati nella zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, nel qual caso si utilizzano i limiti di cui al D.P.C.M. 5/12/1997, ove applicabile, quando si tratti di impianti installati dopo il 20 febbraio 1998.

RUMORE DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI IGIENE DEL SUOLO

Le attività di manutenzione del verde e degli spazi pubblici e di igiene del suolo dell'abitato devono rispettare i limiti assoluti di emissione ed i limiti di attenzione, così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Le attività di spurgo della rete fognaria ed altre temporanee rivolte alla gestione degli elementi pubblici del suolo, possono essere eseguite anche in deroga ai valori limite previsti nella classificazione acustica, secondo le procedure delle deroghe.

Gli orari di svolgimento sono fissati dal Regolamento di Polizia Locale.

TITOLO VII – Manifestazioni rumorose temporanee

Art. 24 Definizione e campo di applicazione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva uguale o inferiore a 60 giorni, anche non consecutivi per anno, anche se legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti acustici di zona, fissati in ogni area del territorio dal Piano di Zonizzazione acustica: i concerti, gli spettacoli, le manifestazioni di partito, sindacali, di quartiere, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro sia necessario per lo svolgimento della manifestazione con l'utilizzo di sorgenti sonore (amplificate e non) che producano elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata. La deroga può essere concessa per una durata massima di 45 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno solare.

Art. 25 Regolamentazione

Per il rilascio delle autorizzazioni saranno seguite le modalità descritte nella Legge della Regione Lombardia n.13 del 10/08/2001, art. 8, comma 2.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'articolo precedente è consentito nei limiti ed orari indicati nel seguito.

Le manifestazioni dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della Legge 447/95, in allegato.

Tali attività non si possono effettuare nelle aree ospedaliere.

E' consentito l'esercizio di tutte le attività, in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, fatto salvo quanto previsto da specifiche ordinanze comunali. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo, in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica e del limite differenziale, prevede:

- l'automatica autorizzazione in deroga, previa relazione e dichiarazione di osservanza (Allegato 5) del rispetto del limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) (misurato in facciata agli edifici per un periodo di tempo rappresentativo dell'evento, non inferiore a 30') e con richiesta di deroga all'applicazione dei limiti differenziali, alle componenti tonali e impulsive, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per manifestazioni di una sola giornata nel corso dell'anno;
- l'autorizzazione in deroga espressa, previa istanza di autorizzazione (Allegato 5), con le modalità stabilite da apposita ordinanza sindacale, per attività che si svolgano in più di una giornata all'anno.
- Il limite massimo di deroga è di norma 75 dB(A) come L_{Aeq} nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 5', in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito.

- L'autorità comunale può, con ordinanza motivata, concedere deroga a livelli sonori superiori.

La regolamentazione di dettaglio è contenuta in specifiche ordinanze.

Nel caso dei parchi di divertimento temporanei, la deroga può essere concessa per 30 giorni consecutivi, su presentazione di domanda. L'orario di emissione musicale, sarà limitato a non oltre le 23,30. Per queste attività, il limite massimo derogabile sarà di 70 dB(A) nel periodo di attività e 75 dB(A) in periodi di 10'.

Per manifestazioni della durata di una sola serata nel corso dell'anno solare, la concessione della deroga, agli adempimenti ed ai limiti acustici, si considera automatica, senza che sia necessaria la presentazione della domanda. Il limite di deroga potrà giungere fino ad 85 dB(A) al ricettore più sfavorito, per la durata dell'evento.

Il controllo dei limiti previsti deve essere realizzato con misure in facciata degli edifici ad uso abitativo.

Art. 26 Procedure

Lo svolgimento sul territorio comunale di attività temporanee deve avvenire nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.

Le richieste di deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Per le emissioni sonore che possano essere efficaci anche nel territorio di Comune limitrofo, l'Amministrazione trasmette la domanda all'Amministrazione del Comune adiacente per ottenerne il parere, entro 15 gg. La mancanza di risposta è considerata delega ad emettere o negare il provvedimento del caso.

Art. 27 Competenze

I moduli per la richiesta di deroga devono essere presentati all'Ufficio competente del Comune, il quale, esaminata la documentazione, rilascia oppure nega la deroga. Per i controlli si veda l'art. 5, secondo comma.

Art. 28 Documentazione

La documentazione da presentare nel caso di richiesta di deroga è quella riportata in allegato 5.

TITOLO VIII – Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 29 Definizione e campo di applicazione

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata.

Art. 30 Regolamentazione

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, manutenzione, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma g), Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

La deroga per l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali ed assimilabili, al di sopra dei livelli di zona, è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Il limite massimo di deroga da non superare è di norma 75 dB(A) come L_{Aeq} nel periodo di attività, e 80 dB(A) in un qualunque periodo di 10'.

La deroga riguarda i limiti di emissione di zona, i limiti differenziali, le componenti tonali ed impulsive, estesa al territorio comunale ed a quello/i eventualmente confinanti ed interessati. Nel caso di sorgenti che siano efficaci in altri comuni, l'Amministrazione invia la documentazione con parere formulato. Il comune confinante si esprime entro 15 gg. dal ricevimento. In assenza di risposta, l'ufficio competente rilascerà il proprio parere, secondo il principio del silenzio – assenso.

Tali limiti si intendono valutati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Le misure di controllo saranno eseguite in corrispondenza del ricettore acusticamente più sfavorito. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, il limite di deroga sarà 65 dB(A) a finestre chiuse, in orari anche più ridotti rispetto a quanto sopra indicato.

In casi particolari, quando il richiedente dimostri l'impossibilità di rispettare il limite sopra citato, il Sindaco può, con motivato provvedimento, concedere deroga ai limiti acustici anche ad un livello superiore, per un tempo definito.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga automatica agli orari, ai limiti ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, per interventi della durata massima di 7 gg.

Per i cantieri con durata superiore ai 15 giorni, dovrà essere allegata alla domanda di deroga la Valutazione d'Impatto Acustico.

Art. 31 Procedure

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti di immissione di zona, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Quando l'impresa ritenga invece che possano essere superati tali limiti, presenta domanda di deroga come da modulo allegato (allegato 6). I livelli fino ai quali sarà concessa deroga, saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o permessi.

Art. 32 Competenze

I moduli per la richiesta di deroga devono essere presentati all'Ufficio Ecologia del Comune, il quale, esaminata la documentazione, rilascia oppure nega la deroga.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel permesso, dovrà indirizzare al Sindaco ulteriore e specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema allegato (allegato 6). Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere degli uffici e/o dei servizi preposti al controllo, può autorizzare ulteriori deroghe a quanto stabilito nel precedente permesso.

Art. 33 Documentazione

La documentazione da presentare nel caso di richiesta di deroga è quella riportata in allegato 6.

Art. 34 Definizione

Il presente Titolo tratta il controllo e il contenimento delle emissioni acustiche derivanti dalla circolazione dei singoli veicoli. Anche ai fini della tutela della quiete pubblica, la Polizia Locale potrà comminare le sanzioni specificamente previste dal Codice della Strada

Art. 35 Regolamentazione

Per quanto riguarda la congruenza delle emissioni sonore dei veicoli, rispetto alle condizioni di omologazione, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, la Polizia Locale potrà effettuare segnalazioni all'Ispettorato della Motorizzazione per la revisione del veicolo.

Art. 36 Attività rumorose.

Si rimanda all'art. 19 del Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 37 Impianti di condizionamento

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, nonché i limiti di emissione di zona ed il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

Il Comune potrà richiedere ai proprietari o agli utilizzatori di tali impianti di fornire apposita relazione tecnica, redatta da professionista abilitato, attestante il rispetto dei limiti acustici.

Art. 38 Allarmi antifurto

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, in attesa del decreto nazionale previsto dalla L. 447/95, non si applicano i limiti di zona. Comunque tali sistemi di allarme antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti se installati in edifici, e ad un massimo di 1 minuto per sistemi di allarme antifurto installati su veicoli. In caso di nuovi stimoli all'apparato rilevatore, il funzionamento potrà riprendere.

Chiunque utilizzi un dispositivo acustico antifurto in edifici, deve affiggere all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi del responsabile ed il recapito telefonico di uno o più soggetti in grado di disattivare l'allarme.

Art. 39 Servizi pubblici essenziali e altre attività rumorose

Per quanto riguarda la regolamentazione della pulizia delle strade si rimanda agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento.

Per la regolamentazione dei cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.) si rimanda all'articolo 21 del presente Regolamento.

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio e svolti a fini privati, traslochi, ecc. dovrà seguire quanto prescritto all'art. 19 del Regolamento di Polizia Municipale.

Se i limiti ex 447/95 non potessero essere rispettati, dovrà essere richiesta deroga ai limiti.

TITOLO XI – Piani di risanamento acustico

Art. 40 Soggetti interessati

I soggetti obbligati alla presentazione dei piani di risanamento acustico sono:

- il Comune di Cremona;
- gli esercenti delle infrastrutture di trasporto (strade, autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.) che non rispettino i limiti dei decreti attuativi emanati in seguito alla Legge n. 447/95;
- gli esercenti di insediamenti produttivi e attività che non rispettino i limiti derivanti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

Art. 41 Redazione e presentazione del piano di risanamento acustico

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

Il Comune di Cremona predispone ed adotta un Piano di Risanamento Acustico Comunale, ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 6, comma 1, lettera c). Tale Piano recepisce i Piani di Risanamento Acustico delle imprese approvati dallo stesso Comune ed ha la finalità di conseguire l'obiettivo dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997.

Fanno parte del Piano di Risanamento Acustico Comunale i Piani Pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, autostrade e strade statali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) della Legge n. 447/1995.

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DI ESERCENTI DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Gli esercenti delle infrastrutture di trasporto quali ferrovie, strade, autostrade, aeroporti, ecc., devono presentare al Ministero dell'Ambiente un rapporto sullo stato attuale dell'inquinamento da rumore dovuto a dette infrastrutture. Gli esercenti sono tenuti a trasmettere ai Comuni interessati copia dei relativi progetti di risanamento, conformi a quanto stabilito dalla Commissione, che saranno recepiti nei Piani di Risanamento comunali.

Gli oneri derivanti dalle attività di risanamento sono a carico degli Enti gestori che, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 447/95, sono obbligati a impegnare una quota fissa non inferiore al 7% (3% per l'ANAS) dei fondi di bilancio previsti per l'attività di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture.

Appositi decreti stabiliscono norme per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento da rumore prodotto rispettivamente dalle infrastrutture ferroviarie, stradali, aeroportuali. L'attività di risanamento ad opera dell'Ente proprietario o gestore interviene allorché dall'infrastruttura, attualmente individuata nei suddetti decreti, vengono superati i valori limite stabiliti, nelle aree territoriali di pertinenza.

I Piani di Risanamento prevedono:

- la classificazione delle tratte o siti da risanare secondo l'indice di priorità di cui al D.M. Ambiente 29/11/2000;
- il conseguente programma di risanamento con l'individuazione delle tratte o delle aree dove saranno realizzati gli interventi e i relativi tempi di realizzazione;
- l'individuazione in dettaglio degli interventi.

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELL'IMPRESA

L'articolo 15, comma 2 della Legge n. 447/95 stabilisce che, entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale, gli esercenti di insediamenti produttivi devono presentare, nel caso in cui dalle misure da loro svolte risultassero superamenti dei limiti di

immissione e/o emissione, un Piano di Risanamento Acustico, al fine di consentire il rispetto dei limiti di zona. Per gli impianti produttivi a ciclo continuo¹, i Piani di Risanamento devono essere finalizzati anche al rispetto dei valori limite differenziali, qualora non siano rispettati i valori assoluti di immissione (D.M. Ambiente 11/12/96). Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 11/12/1996, riguardante gli impianti a ciclo continuo, fissa anche i tempi per la realizzazione del Piano di Risanamento, a decorrere dalla data di presentazione dello stesso; indica inoltre il contenuto di massima della relazione tecnica che accompagna il suddetto Piano, ossia: descrizione della tipologia ed entità del rumore presente, indicazione delle modalità e dei tempi di risanamento, stima degli oneri finanziari necessari.

Le verifiche ed i Piani di Risanamento Acustico devono essere redatti da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Il Piano di Risanamento Acustico, in particolare, deve contenere una descrizione dettagliata delle misure di contenimento acustico ed i tempi di realizzazione degli interventi, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e da ARPA.

La documentazione relativa al Piano di Risanamento Acustico delle Imprese deve essere trasmessa all'Ufficio Ecologia del Comune al fine del rilascio del relativo nullaosta. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di Risanamento Acustico, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del Piano di Risanamento Acustico il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico di ARPA, e della A.S.L. competente per territorio per quanto riguarda gli aspetti igienico - sanitari.

Se i Piani di Risanamento non vengono presentati, la stessa legge stabilisce che le imprese inadempienti si devono comunque adeguare ai limiti indicati nel Piano di Zonizzazione comunale entro il termine previsto per la presentazione del suddetto Piano.

Art. 42 Termini di presentazione

Le imprese che nello svolgimento delle loro attività superino i limiti di immissione e/o emissione, devono presentare un piano di risanamento acustico entro 6 mesi dalla classificazione in zone del territorio comunale.

TITOLO XII – Disposizioni finali

Art. 43 Disposizioni finali

Tutte le deroghe ai limiti massimi previsti nel presente Regolamento potranno essere variate con una ordinanza motivata.

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale. La classificazione acustica del territorio comunale può essere rivista qualora si determinino sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la

1 Sono considerati a ciclo continuo quelli indicati dal decreto 11 dicembre 1996 del Ministro dell'Ambiente "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"

classe acustica precedentemente assegnata. Nel caso di varianti degli strumenti di pianificazione urbanistica la classificazione acustica del territorio comunale viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14/11/1997. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la classificazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui vi sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa. Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

Nel rispetto del presente regolamento e delle leggi in vigore, gli uffici competenti potranno in qualsiasi momento variare o integrare la modulistica allegata.

Il presente regolamento entra in vigore alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell'avvenuta approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica.

Art. 44 Segnalazioni d'inquinamento acustico

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini, singoli o associati, possono rivolgersi all'Ufficio Ecologia del Comune di Cremona (si veda allegato 7).

Art. 45 Campagne di sensibilizzazione e di informazione

L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

Art. 46 Ordinanze contingibili e urgenti

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o ambientale, il Sindaco può ordinare con provvedimento motivato il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 47 Sospensione di attività

Qualora l'attività che dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e a quelli concessi in deroga, sia stata preventivamente diffidata e continui a non rispettare le norme contenute nella normativa vigente e nel presente Regolamento, il Sindaco, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

L'ordinanza sindacale dovrà essere emessa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Art. 48 Ordinanza d'interdizione dell'attività

In caso di superamento dei limiti massimi previsti dal presente regolamento, il Sindaco, qualora si verifichi la possibilità di danno alla salute, può provvedere alla interdizione dell'attività rumorosa fino a presentazione di valutazione d'impatto acustico che dimostri il

rispetto dei limiti. Per l'emissione del provvedimento dovrà verificarsi il reiterato, per oltre tre volte, superamento dei limiti prescritti.

Art. 49 Immediata cessazione di attività temporanea

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti, da parte di attività temporanee, il superamento dei limiti di legge in mancanza della necessaria autorizzazione, il Sindaco emette ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

TITOLO XIII – Sistema sanzionatorio

Art. 50 Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 447/95 e dall'art. 16 della Legge Regionale 13/01.

Per le strutture di cui al TITOLO V, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno, comporta l'erogazione delle sanzioni previste dalla Legge 447/95, art. 10, oltre alle sanzioni già previste dalle vigenti norme Comunali. L'Amministrazione può sospendere la licenza d'esercizio delle attività fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa. Analogamente, nel caso in cui fosse dimostrato il mancato rispetto dei requisiti acustici degli edifici, l'Amministrazione, a tutela della salute dei residenti, nega o

sospende l'agibilità fino a presentazione di collaudo acustico atto a dimostrare il rispetto di detti limiti.

Salvo quanto previsto al Titolo V del Regolamento di Polizia Municipale, il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo X del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene. Le relazioni di misura consegnate al Comune da Arpa in veste di vigilanza, sono da questa inoltrate all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO XIV – Misure e controlli

Art. 51 Modalità

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

Art. 52 Soggetti abilitati

Le funzioni relative al controllo dell'osservanza del presente regolamento possono essere svolte dal personale competente del Comune o demandate al personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Lombardia, dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria, a consulenti convenzionati.

Art. 53 Presentazione delle misure

I risultati dei controlli effettuati dovranno essere inviati all'Ufficio Competente. La relazione contenente i risultati dei rilevamenti dovrà riportare i dati così come specificato nell'allegato D al D.M. 16 Marzo 1998 e precisamente:

- tipo di attività controllata;
- data, luogo ed ora del rilevamento;
- tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come definiti ai punti 3), 4) e 5) dell'allegato D al D.P.C.M. 16 Marzo 1998;
- strumentazione impiegata e relativo grado di precisione, secondo gli standard I.E.C. N° 651 del 1979 e N° 804 del 1985;
- valori in L_{eqA} rilevati del rumore residuo all'interno degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di componenti tonali e/o impulsive;
- valori in L_{eqA} rilevati del rumore ambientale, corretti per la presenza di componenti impulsive, tonali e di rumore a tempo parziale, all'interno di ambienti confinati;
- differenza rilevata tra il L_{eqA} del rumore ambientale e L_{eqA} del rumore residuo;
- limite massimo differenziale applicato nel tempo di riferimento considerato (diurno, notturno);
- valori di L_{eqA} del rumore ambientale rilevato in esterno eventualmente corretto come indicato precedentemente;
- classe, di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
- limiti assoluti massimi di immissione sonora autorizzati per tale tipologia di attività;
- prescrizioni, se necessario, per la limitazione delle immissioni sonore;
- il giudizio complessivo.

La relazione deve essere firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Allegato 1 – Valutazioni di clima ed impatto acustico

Anche oltre le prescrizioni della delibera della Regione Lombardia, la documentazione di impatto acustico è una relazione completa, redatta in maniera chiara ed inequivocabile, comprendente tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che la realizzazione del progetto potrà produrre.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

- Descrizione dell'attività.

- Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice.
- Descrizione delle sorgenti di rumore:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria diurna e notturna, dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso.
- Indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore.
- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
- Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento in un numero di punti adatto ad una descrizione esauriente, da rilievi fonometrici (Valutazione di clima acustico), specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.). I dati dovranno essere riferibili al lungo termine.
- Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti o calcolati a partire dalla rumorosità della produzione e/o degli impianti accessori); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli dei punti precedentemente misurati, onde permettere un corretto confronto.
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n. 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla Legge n. 447 del 1995 non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Appendice

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Si deve, in ogni caso, fare riferimento alla D.G.R.L. n. 8313/02 sui criteri per la redazione delle valutazioni di clima ed impatto acustico.

Allegato 2 – Richiesta di permesso di costruire – D.I.A per manutenzioni ordinarie e straordinarie

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Il sottoscritto
 in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
 della ditta
 sede legale
 sede operativa, se diversa da quella legale

con riferimento alla domanda di Permesso di costruire / D.I.A. per la manutenzione ordinaria e straordinaria
 de edifici ... situat ... in

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

- di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona e la classificazione acustica dell'area in cui si trova l'edificio: categoria edificio zona classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni
- di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della Legge Quadro n. 447/95, dei suoi Decreti e regolamenti attuativi
- che le caratteristiche acustiche degli elementi edilizi e degli impianti saranno non inferiori a quelle indicate per la Categoria nella quale rientra l'edificio oggetto di permesso, ex D.P.C.M. 5/12/97. La categoria e limiti sono definiti nelle tabelle allegate
- che le eventuali emissioni da propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti)

Data _____

Firma _____

Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

che nello svolgimento dell'attività di
ubicata in via/piazza
non utilizzando macchinari o impianti rumorosi,
e che non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora
- Gruppi elettrogeni
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività, in grado di produrre emissioni sonore, all'esterno della propria pertinenza, che superino i valori limite ex 447/95

pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____

Firma _____

Allegato 4 – Cantieri edili stradali e assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea di cantiere in oggetto: classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

che il cantiere per lavori edili situato in via sarà attivo dal giorno al giorno

che le lavorazioni si svolgeranno dalle ore alle ore nei giorni da lunedì a

che le seguenti specifiche lavorazioni si svolgeranno tra il giorno ed il giorno dalle ore alle ore

Le attrezzature rumorose usate sono le seguenti (descrizione attrezzature e livello sonoro prodotto) :

.....
.....
.....

Per contenere le immissioni in corrispondenza delle abitazioni sono state adottate le seguenti misure (descrizione delle misure di mitigazione adottate):

.....
.....

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione più vicina, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno

dalle ore alle ore **deroga** ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10' .

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Allegato 5 – Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili

COMUNICAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Il sottoscritto
in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante o Altro, specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

DICHIARA

di conoscere il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio di Cremona e la classificazione acustica del luogo nel quale si svolgerà l'attività temporanea in oggetto: classe con limite di immissione di dB(A) diurni e dB(A) notturni.

COMUNICA

che ne ... giorn ... dal al negli orari dalle ore alle ore presso
indirizzo
si svolgerà la seguente manifestazione a carattere temporaneo

Di conseguenza

CHIEDE

deroga all'applicazione dei limiti di zona, del criterio differenziale, delle componenti tonali e impulsive, dalle ore alle ore e dalle ore alle ore

DICHIARA

che il livello sonoro, in termini di LAeq, misurato ad 1 m dall'abitazione dal piano acusticamente più sfavoriti, non supererà i 75 dB(A) come LAeq del periodo soggetto a deroga ed 80 dB(A) in qualunque periodo di 5'.

Di conseguenza

CHIEDE

che gli sia concessa, dal giorno al giorno
dalle ore alle ore deroga ai limiti fissati dalla Legge Quadro n.447/95, dai
Decreti attuativi della L.n.447/95 e dalla Zonizzazione acustica del territorio comunale, fino ai livelli sopra indicati.

Nel caso di richiesta del Comune, s'impegna a fornire misure fonometriche esaustive eseguite durante l'attività.

Data _____

Firma _____

PER IL COMUNE

Vista la domanda presentata da
Titolare/Legale Rappresentante o Altro (specificare)
della ditta
sede legale
sede operativa, se diversa da quella legale

si rilascia deroga

ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive.

Non dovranno essere superati i 75 dB(A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga ed i 80 dB(A) in qualunque periodo di 10'.

I limiti in deroga riguardano il rispetto dei limiti di zona in corrispondenza delle abitazioni acusticamente più vicine al luogo nel quale si svolge l'attività ed all'intera area eventualmente definita dall'Amministrazione. Per quanto riguarda il criterio differenziale, le componenti tonali ed impulsive, la deroga è valida su tutto il territorio comunale.

Allegato 7 – Segnalazioni di inquinamento acustico

AL SINDACO DEL COMUNE DI

CREMONA

Oggetto: Richiesta di intervento a seguito di disturbo legato all'inquinamento acustico

Il sottoscritto
residente a via/piazza n
recapito telefonico

Chiede

a codesta amministrazione di voler effettuare i necessari rilievi per verificare il rispetto o meno dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico del rumore prodotto:

dall'attività
ubicata in via/piazza

Precisa che il disturbo si verifica:

- in periodo diurno (ore 6:00-22:00) ()
- in periodo notturno (ore 22:00-6:00) ()

Per informazioni relative al presente reclamo preciso che potete rintracciarmi al seguente numero telefonico

Il richiedente

.....

Il presente modello può essere inviato:

- per posta
- per fax, al n.
- per posta elettronica, all'indirizzo

NOTE (facoltativo): indicare eventuali altre informazioni di dettaglio circa l'impianto o l'attività che causa il disturbo, e periodi dell'anno o del giorno in cui questo si verifica, ecc.:

.....
.....
.....
.....
.....

Allegato 8 - Elenco degli spazi pubblici per manifestazioni in deroga

<i>LUOGO</i>
PIAZZA DEL COMUNE
LOGGIA DEI MILITI
P.ZA S.A.M. ZACCARIA
CORTILE FEDERICO II
P.ZA STRADIVARI
P.ZA PACE
P.ZA MARCONI
GIARDINI PUBBLICI PAPA GIOVANNI PAOLO II (AREA APERTA E PAGODA)
P.ZA S. AGATA
CASCINA CASCINETTO
VIALE CAMBONINO (TRA PALESTRA E CAMPO DI CALCIO CAMBONINO, 2)
CASCINA CAMBONINO. (MUSEO CIVILTÀ CONTADINA)
PIAZZALE ATLETI AZZURRI D'ITALIA E IMPIANTI SPORTIVI AL PO
PARCO AL PO
PARCO VIALLI
CASCINA MARASCO
CORTILE PALAZZO DUEMIGLIA
AREA FORO BOARIO
PARCO COLONIE PADANE
PIAZZA GALLINA
PARCO TOGNAZZI
VIA LUNGO PO EUROPA (AREA ATTUALE CAMPEGGIO)
PARCO SARTORI
P.ZA S. AGOSTINO
P.ZA DELL'ERA PRATO ALBERO DELLA LIBERTA'
P.ZA PATRIOTI

LUOGO

P.ZA CACCIA
P.ZA MIGLIAVACCA
VIA DIONISO SOLOMOS (ZONA CHIESA S. FRANCESCO)
BOSCHETTO GIARDINO AL TERMINE DI VIA F.LLI D'ITALIA
LARGO BIANCHI (FRONTE CIVICO BOSCHETTO)
CAVATIGOZZI (ZONA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO)
V.LE CAMBONINO (ZONA PALESTRA E CAMPO SPORTIVO)
PORTA MOSA
VIA ARIGINE PANIZZA (GIARDINO)
P.ZA ALDO MORO
L.GO RAGAZZI 99
PIAZZALE PALESTRA (SPETTACOLO LATO NORD E LATO EST)
ZONA STADIO ZINI (PARCHEGGIO CURVA SUD E DISTINTI)
COLONIE PADANE (PARCHEGGIO A SUD DEL PARCO STORICO)
PARCO ASIA
VIA SAN FELICE (FRONTE CENTRO CIVICO SAN FELICE)
BADIA CAVATIGOZZI (CORTILE ESTERNO)